



Bruxelles, 19 gennaio 2018

AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSI

RECESSO DEL REGNO UNITO E NORME UNIONALI NEL SETTORE DEL TRASPORTO SU STRADA

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. Salvo che un accordo di recesso ratificato¹ preveda una data diversa, la totalità del diritto primario e derivato dell'Unione cesserà quindi di applicarsi al Regno Unito alle ore 00.00 del 30 marzo 2019 (ora dell'Europa centrale) ("data del recesso")². Il Regno Unito diventerà allora un "paese terzo"³.

Poiché regna notevole incertezza, in particolare circa il contenuto di un eventuale accordo di recesso, si richiama l'attenzione dei trasportatori su strada ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1071/2009⁴ sulle ripercussioni giuridiche di cui si dovrà tener conto quando il Regno Unito diventerà un paese terzo.

Fatto salvo il regime transitorio che potrà essere previsto nell'eventuale accordo di recesso, le norme unionali nel settore del trasporto su strada non si applicheranno più al Regno Unito dalla data del recesso. Le conseguenze nei vari settori del trasporto su strada saranno, in particolare, le seguenti:

- **CERTIFICATI, LICENZE E ATTESTATI**

- Attestato di idoneità professionale per trasportatori di strada/gestori dei trasporti: a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1071/2009, le persone fisiche che esercitano la professione di **trasportatore su strada** nell'Unione e i **gestori dei trasporti** impiegati da un'impresa che esercitano la professione di trasportatore su strada devono essere in possesso di un **attestato di idoneità professionale** rilasciato dalle autorità di uno Stato membro dell'Unione o dagli organismi debitamente autorizzati a tal fine da uno Stato membro dell'Unione. A decorrere

¹ I negoziati per un accordo di recesso con il Regno Unito sono tuttora in corso.

² A norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, può decidere all'unanimità che i trattati cessino di applicarsi in una data successiva.

³ Un paese terzo è un paese che non è membro dell'Unione europea.

⁴ Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51).

dalla data del recesso, gli attestati di idoneità professionale rilasciati da un'autorità del Regno Unito o da un organismo autorizzato dal Regno Unito non saranno più validi nell'UE-27 (cioè l'Unione europea senza il Regno Unito).

- Attestato di conducente per conducenti di paesi terzi: a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1072/2009⁵, per effettuare i trasporti internazionali è necessario il possesso di una licenza comunitaria⁶ e, qualora il conducente sia cittadino di un paese terzo, anche di un **attestato di conducente**.

Pertanto, a decorrere dalla data del recesso i conducenti cittadini del Regno Unito che non sono soggiornanti di lungo periodo nell'Unione ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio⁷ e che lavorano per un trasportatore dell'Unione titolare di una licenza comunitaria, devono essere in possesso di un attestato di conducente. Conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1072/2009, tale **attestato di conducente** è rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del trasportatore in possesso di una licenza comunitaria per ciascun conducente che non è un cittadino né un soggiornante di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE legalmente assunto da tale trasportatore o messo a sua disposizione.

- Attestato di idoneità professionale per i conducenti: conformemente alla direttiva 2003/59/CE⁸, i **conducenti** nell'Unione di un veicolo adibito al trasporto di merci o al trasporto di passeggeri devono essere in possesso di un **attestato di idoneità professionale** comprovante la qualificazione iniziale o la formazione periodica e rilasciato dalle autorità competenti di uno Stato membro dell'Unione o da un centro di formazione autorizzato in uno Stato membro dell'Unione. I conducenti cittadini di uno Stato membro dell'Unione acquisiscono la loro qualificazione iniziale nello Stato membro unionale di residenza, mentre i conducenti cittadini di paesi terzi la acquisiscono nello Stato membro dell'Unione che ha rilasciato loro un permesso di lavoro. A decorrere dalla data del recesso, gli attestati di idoneità professionale rilasciati dal Regno Unito o da un centro di formazione autorizzato nel Regno Unito non saranno più validi nell'UE-27.

A decorrere dalla data del recesso, i conducenti cittadini del Regno Unito ma dipendenti di un'impresa stabilita nell'Unione o cittadini unionali residenti nel Regno Unito ma alle dipendenze di un'impresa stabilita nell'Unione dovranno seguire la formazione per conducenti professionisti nello Stato membro dell'UE-27 in cui è stabilita l'impresa da cui dipendono.

⁵ Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72).

⁶ Per quanto riguarda la licenza comunitaria, si veda in appresso.

⁷ Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44).

⁸ Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio (GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4).

- Patenti di guida: conformemente all'articolo 2 della direttiva 2006/126/CE⁹, le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri dell'Unione sono riconosciute reciprocamente dai medesimi. A decorrere dalla data del recesso, una patente di guida rilasciata dal Regno Unito non sarà più riconosciuta dagli Stati membri in base a tale legislazione.

Il riconoscimento delle patenti di guida rilasciate da paesi terzi non è disciplinato dal diritto dell'Unione bensì regolamentato a livello degli Stati membri. Negli Stati membri che sono parti contraenti della convenzione di Ginevra per la circolazione degli autoveicoli del 1949 si applica tale convenzione¹⁰.

- **ACCESSO ALLA PROFESSIONE/AL MERCATO**

- Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1071/2009, le **imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada** nell'Unione devono avere una sede effettiva e stabile in uno Stato membro dell'Unione. A decorrere dalla data del recesso, le imprese che hanno la loro sede nel Regno Unito non risponderanno più a tale requisito.
- Conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1071/2009, un'impresa che esercita la professione di trasportatore su strada deve designare un **gestore dei trasporti**. A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento, il gestore dei trasporti deve essere residente nell'Unione. A decorrere dalla data di recesso, i gestori dei trasporti residenti nel Regno Unito che lavorano per un trasportatore su strada dell'Unione non risponderanno più a tale requisito. Le imprese stabilite nell'Unione che impiegano solo un gestore dei trasporti residente nel Regno Unito non possono più esercitare la professione di trasportatore su strada nell'UE-27.
- Conformemente al regolamento (CE) n. 1072/2009, per effettuare i **trasporti internazionali di merci** nell'Unione è necessario il possesso di una **licenza comunitaria**. Tali licenze comunitarie possono essere rilasciate solo dalle autorità competenti dello Stato membro dell'Unione in cui il trasportatore è stabilito e in cui è abilitato ad effettuare i trasporti internazionali di merci su strada. A decorrere dalla data del recesso, una licenza comunitaria rilasciata dalle autorità competenti del Regno Unito non sarà più valida nell'UE-27. I trasportatori stabiliti nel Regno Unito non avranno più accesso al mercato interno del trasporto di merci su strada nell'Unione.

In quel momento si applicherà comunque il sistema del contingente multilaterale (*Multilateral Quota System*) gestito dalla Conferenza europea dei ministri dei trasporti (attualmente Forum Internazionale dei Trasporti). Le operazioni di transito (vale a dire il trasporto di merci da un paese A a un paese B effettuato da un trasportatore stabilito in un paese C) condotte da trasportatori del Regno Unito nell'Unione e da trasportatori dell'Unione da o verso il Regno Unito potrebbero pertanto svolgersi secondo tale sistema e nei limiti da esso previsti. Il

⁹ Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18).

¹⁰ Per ulteriori informazioni è opportuno consultare l'autorità competente del rispettivo Stato membro.

summenzionato sistema non consente le operazioni di cabotaggio, ossia i trasporti effettuati da vettori stranieri nel territorio di un unico Stato. Ciò significa, in particolare, che i trasportatori del Regno Unito non potranno più effettuare operazioni di cabotaggio in uno qualsiasi degli Stati membri dell'UE-27.

- In conformità del regolamento (CE) n. 1073/2009¹¹, il **trasporto internazionale di passeggeri effettuato con autobus** è subordinato al possesso di una licenza comunitaria rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento. A decorrere dalla data del recesso, le **licenze comunitarie** rilasciate dalle autorità competenti del Regno Unito non saranno più valide nell'UE-27.
- I **servizi regolari internazionali** tra gli Stati membri sono soggetti ad autorizzazione, a norma delle disposizioni del capo III del regolamento (CE) n. 1073/2009. A decorrere dalla data del recesso, le autorizzazioni che riguardano il Regno Unito (per l'imbarco o lo sbarco di passeggeri) non sono più valide nell'UE-27.

- **ASPETTI INTERNAZIONALI**

- A decorrere dalla data del recesso, il Regno Unito non rientrerà più nell'ambito di applicazione dell'**accordo Interbus**¹² relativo ai **servizi occasionali internazionali di trasporto** di viaggiatori effettuati con autobus, dell'analogo accordo ASOR del 1982¹³ e dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia¹⁴.

La preparazione al recesso è una questione che non riguarda soltanto l'Unione e le autorità nazionali, ma anche i privati.

Il sito web della Commissione sul trasporto su strada (https://ec.europa.eu/transport/modes/road_en) riporta informazioni generali sulla normativa in materia di trasporto su strada nell'Unione. Se necessario, queste pagine saranno aggiornate con ulteriori informazioni.

Commissione europea
Direzione generale Mobilità e trasporti

¹¹ Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88).

¹² Accordo relativo ai servizi occasionali internazionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (INTERBUS) del 30 giugno 2001 (GU L 321 del 26.11.2002, pag. 13).

¹³ Accordo relativo ai servizi occasionali internazionali di trasporto di viaggiatori su strada effettuati con autobus (ASOR) del 26 maggio 1982 (GU L 230 del 5.8.1982, pag. 39).

¹⁴ GU L 114 del 30.4.2002, pag. 91.